

PENALE TRIBUTARIO

Reato di omessa dichiarazione: rilevano gli importi dell'accertamento induttivo

di Lucia Recchioni



Seminario di specializzazione
VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE, ESTEROVESTIZIONE E CFC
Scopri di più >

Con la **sentenza n. 9984**, depositata ieri, 23 marzo, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema dell'**utilizzabilità**, ai fini della verifica del **superamento della soglia di punibilità per il reato di omessa dichiarazione**, dei dati derivanti dall'**accertamento induttivo**.

Il **legale rappresentante di un Srl** veniva condannato per il **reato di omessa dichiarazione** di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#) per non aver presentato la **dichiarazione Iva 2011**.

Avverso la sentenza emanata veniva quindi proposto **ricorso per cassazione** sostenendo, tra l'altro, che la condanna si sarebbe fondata esclusivamente sulle **risultanze di un accertamento induttivo**.

Sul punto i Giudici hanno ritenuto necessario tornare ad evidenziare che, in tema di **reati tributari** "per il principio di **atipicità dei mezzi di prova nel processo penale**, di cui è espressione l'articolo 189 c.p.p., il **giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo**, compiuto mediante gli **studi di settore dagli Uffici finanziari**, per la **determinazione dell'imposta dovuta**, ferma restando **l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'articolo 192, comma 1, c.p.p.**".

Le medesime conclusioni sono state raggiunte, sempre dalla **Corte di Cassazione**, nell'ambito di un'altra **recente pronuncia**, la [n.781 del 13.01.2022](#), con la quale è stato precisato che, "Nel rammentare che gli **studi di settore** sono posti a base di un procedimento di accertamento disciplinato dal diritto tributario che consente il **contraddittorio del contribuente**, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per quanto attiene all'ambito di rilevanza **penale**, ha affermato il principio che, proprio ai fini di verificare il **superamento della soglia di punibilità di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000**, il **giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari**".

Non può tuttavia essere ignorato che **l'accertamento compiuto dal giudice penale può anche entrare in contraddizione con quello del giudice tributario**; d'altra parte il **giudice penale**, per determinare l'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, **pur non potendo prescindere dalle regole previste dalle norme fiscali**, risente di alcune **limitazioni** connesse alla diversa natura dell'accertamento **penale**, essendo ad esempio necessario tener conto dei **costi non contabilizzati solo in presenza di allegazioni** da cui desumere almeno il **ragionevole dubbio** della loro esistenza.

Tuttavia, nel caso di specie, **non erano stati forniti elementi di prova idonei a dimostrare l'errata quantificazione**, con l'effetto di **non poter ritenere ammissibili le impugnazioni proposte**.

Parimenti **rigettato** risulta essere stato anche l'altro motivo di impugnazione, riguardante la qualifica di **mero prestanome che l'imputato si era attribuito**.

Invero, la **visura storica** della società mostrava il susseguirsi di **diversi amministratori**, ma tale circostanza non è stata ritenuta **sufficiente** a dimostrare l'effettivo ruolo dell'imputato rispetto alla reale gestione della società, attribuita al **padre** dello stesso.

Ciò soprattutto in considerazione della circostanza che **gran parte della documentazione non era stata prodotta nei precedenti gradi di giudizio**.